

Ministero dell'interno

circolare 29 dicembre 2020, n. prot. 93492

Il 31 dicembre 2020 cesserà il periodo di transizione previsto dall'Accordo di Recesso tra l'Unione Europea ed il Regno Unito ed i cittadini britannici saranno, a tutti gli effetti, cittadini di un Paese terzo, cessando quindi, nei loro confronti, l'applicazione del principio di libera circolazione delle persone derivante dallo status di appartenenti all'Unione Europea.

Sono fatte salve talune agevolazioni riconosciute ai c.d. "beneficiari dell'Accordo di Recesso", vale a dire ai cittadini britannici e loro familiari di qualsiasi nazionalità, già residenti in uno Stato UE prima del termine del citato periodo di transizione. In base all'art. 18 dell'Accordo di Recesso, in favore di tale categoria di persone lo Stato membro ospitante potrà rilasciare uno specifico documento di soggiorno che ne attesti lo status ⁽¹⁾.

Al fine di armonizzare le condizioni di attraversamento delle frontiere esterne da parte dei cittadini britannici, ed in particolare dei "beneficiari dell'Accordo di Recesso", a decorrere dal 1° gennaio 2021, la Commissione Europea ha adottato l'Allegato 42 al Manuale pratico delle guardie di frontiera "*Linee guida sul trattamento dei beneficiari dell'Accordo di Recesso*".

Per quanto sopra, atteso l'impatto sulle verifiche di frontiera in conseguenza del nuovo status giuridico dei cittadini britannici, si forniscono i seguenti elementi informativi.

Ingressi per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni)

La materia è disciplinata dal Regolamento UE n.592/2019 che, nel modificare il Regolamento UE 1806/2018, include il Regno Unito nell'Allegato II, relativo ai Paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo di visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri per soggiorni la cui durata globale non sia superiore ai 90 giorni per un periodo di 180, per motivi turismo, missione, affari, gara sportiva e studio.

Inoltre, a differenza di quanto previsto per i cittadini di tutti gli altri Paesi terzi esenti da obbligo di visto, indicati nel summenzionato Allegato II, il regime di esenzione visto per i cittadini britannici sarà applicabile a condizione di reciprocità (in virtù di una facoltà indicata dall'art.6 del citato Regolamento UE n. 1806/2018) anche nel caso in cui questi ultimi giungano in Italia per attività lavorative remunerate per un periodo non superiore ai 90 giorni. Al riguardo sono in corso di definizione le modalità attuative volte a disciplinare siffatta ipotesi di ingresso nel Territorio Nazionale.

Altre specifiche esenzioni dal visto riconosciute dall'Italia al Regno Unito, in base all'art.6 del citato Regolamento UE n. 1806/2018, riguardano le seguenti categorie di viaggiatori:

- allievi di istituti scolastici, cittadini di un Paese terzo sottoposto a obbligo di visto, che risiedono nel Regno Unito, quando tali allievi partecipano ad un viaggio scolastico di gruppo in Italia accompagnati da un insegnante dell'istituto;
- rifugiati e apolidi, residenti nel Regno Unito e in possesso di documento di viaggio rilasciato dalle autorità britanniche.

Il regime di esenzione visto non è invece applicabile alle seguenti categorie di cittadini britannici:

- British national overseas;
- British overseas territories citizens (BOTC), comprendenti Anguilla, Bermuda, Gibilterra, Isole Cayman. Isole Falkland. Isole Georgia del Sud e Sandwhich australi, Isole Pitcairn. Sant'Elena, Ascension e Tristan da Cunha, Isole Turks e Caico, Isole Vergini britanniche. Territorio antartico britannico e Territorio britannico dell'Oceano Indiano;
- British overseas citizens (BOC);
- British protected persons (BPP);
- British subjects (BS).

[NB: per l'esenzione visto si legga [la circolare del Ministero dell'Interno del 30.12.2020](#)]

Ingressi per soggiorni di lunga durata (superiori a 90 giorni)

Per soggiorni di lungo periodo (più di 90 giorni) in Italia i cittadini britannici, a partire dal 1° gennaio 2021, dovranno munirsi del relativo visto nazionale secondo i criteri ed i requisiti previsti per i cittadini di Paesi terzi dalla normativa italiana in materia di immigrazione.

Verifiche di frontiera nei confronti dei cittadini britannici

A decorrere dal 1° gennaio 2021 i cittadini britannici saranno assoggettati alle condizioni di ingresso previste dall'art. 6 del Regolamento UE n. 399/2016 e alle verifiche prescritte dal successivo art. 8. ivi compresa l'intervista di frontiera.

I "beneficiari dell'Accordo di Recesso" e i loro familiari non saranno sottoposti al controllo circa il motivo dell'ingresso ed il possesso dei mezzi di sussistenza per tutta la durata del soggiorno in Italia. A tal fine dovranno esibire il nuovo documento di soggiorno previsto dall'Accordo di Recesso o, in mancanza, dimostrare di aver richiesto detto documento (ad esempio esibendo la ricevuta della richiesta). Nel caso manchi anche la richiesta di rilascio del nuovo documento di soggiorno e l'interessato presenti documenti di tipo diverso, le guardie di frontiera potranno accettarli come prova del fatto che lo stesso sia un "beneficiario dell'Accordo di Recesso", purché la documentazione dimostri che l'interessato abbia esercitato il diritto alla libera circolazione in Italia prima del 31 dicembre 2020 e che continui a risiedervi. Nel contempo, le guardie di frontiera potranno porre domande pertinenti sul domicilio della persona e raccogliere le risposte come prova. Analogamente non saranno sottoposti al controllo circa il motivo di ingresso e il possesso dei mezzi di sussistenza per tutta la durata del soggiorno in Italia, i cittadini britannici che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 conseguano un titolo di lungo soggiorno ai sensi della Direttiva CE n. 109/2003 o derivino il diritto di residenza da disposizioni europee o dalla normativa nazionale (ad esempio, siano titolari di permesso di soggiorno rilasciato secondo il modello uniforme previsto dal Regolamento CE 1030/2002).

Utilizzo delle corsie presso i porti ed aeroporti

In quanto cittadini di Paese terzo, tutti i cittadini britannici, compresi i beneficiari dell'Accordo di Recesso, dovranno utilizzare le corsie "Tutti i passaporti" o "Visto non richiesto".

Si vorranno sensibilizzare, al riguardo, le Società di gestione e le Autorità marittime al fine di facilitare l'indirizzamento dei cittadini britannici verso tali corsie.

Utilizzo degli e-gates presso gli aeroporti

L'Italia ha deciso di riconoscere a tutti i cittadini britannici la possibilità di utilizzare, in ingresso e uscita, gli e-gates riservati ai cittadini di taluni Paesi terzi esenti visto e a basso rischio migratorio.

Si applicheranno in ogni caso le stesse verifiche prescritte in ordine al controllo manuale presso le cabine, ivi comprese le interrogazioni nelle banche dati nazionali ed europee, l'intervista di frontiera, ad eccezione dei casi di esonero, nonché gli accertamenti relativi alla genuinità del passaporto che dovrà essere timbrato, salvo le deroghe di seguito enunciate.

Per quanto sopra, al fine di consentire l'utilizzo dei varchi automatici da parte dei cittadini britannici, si vorranno interessare le società di gestione per apporre il logo della bandiera del Regno Unito sulla cartellonistica all'uopo prevista, già riportante le bandiere degli altri Paesi terzi che godono di tale facilitazione, nonché per approntare i conseguenti aggiornamenti tecnici.

Timbratura dei passaporti dei cittadini britannici

Per i cittadini britannici che non rientrano tra i "beneficiari dell'Accordo di Recesso" si applicheranno le regole generali sulla timbratura dei documenti di viaggio dei cittadini di Paesi terzi previste dall'art. 11 del Regolamento UE n. 399/2016 (Codice Frontiere Schengen).

La timbratura dei passaporti dei cittadini britannici "beneficiari dell'Accordo di Recesso" e dei loro familiari è invece disciplinata dalle citate linee guida emanate dalla Commissione Europea ex Allegato 42 del Manuale pratico. In generale è previsto che i passaporti dei cittadini britannici "beneficiari dell'Accordo di Recesso" e loro familiari non debbano essere timbrati, qualora

dimostrino tale status mediante il possesso del documento di soggiorno o dimostrino, con altri mezzi di prova, di aver esercitato il diritto alla libera circolazione prima del 31 dicembre 2020.

Nello specifico, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le guardie di frontiera dovranno osservare una procedura diversa a seconda che il cittadino britannico risieda in uno Stato membro dell'Unione Europea che adotti uno schema costitutivo o in uno Stato membro che adotti uno schema dichiarativo in ordine al rilascio del documento di soggiorno previsto dall'Accordo di Recesso.

In proposito si ricorda che, oltre all'Italia, gli Stati membri che applicano un sistema dichiarativo sono: Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, Repubblica Ceca, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Spagna.

Gli Stati membri che applicano, invece, un sistema costitutivo sono: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania, Slovenia, Svezia e Ungheria.

Nel rinviare all'Allegato 42 al Manuale pratico per ogni ulteriore disposizione di dettaglio circa il trattamento riservato ai cittadini britannici ed, in particolare, ai "beneficiari dell'Accordo di Recesso" e loro familiari, codesti Uffici vorranno partecipare il contenuto della presente nota a tutto il personale addetto alle verifiche di frontiera.

Codeste Zone vorranno procedere analogamente in relazione agli Uffici con attribuzioni di frontiera inclusi nelle rispettive aree di competenza.

Il Direttore centrale
Bontempi

Note:

1) All'uopo gli Stati membri hanno aggiornato l'Allegato 22 del Manuale pratico delle guardie di frontiera.